



COMUNE DI GENOVA

Direzione Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1274

ADOTTATO IL 25/03/2024

ESECUTIVO DAL 10/04/2024

OGGETTO: “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, 1° Lotto I Stralcio, 2° Lotto II Stralcio 2a Fase, 3° Lotto” (CUP: B33H19001390001) - C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 20350
Revisione del quadro economico della variante in diminuzione n.1 approvata con D.D. n. 2023-183.0.0.77 del 10/08/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Genova hanno sottoscritto in data 17/07/2019 una specifica Convenzione, in base alla quale il Comune di Genova, previo trasferimento allo stesso delle necessarie risorse finanziarie, ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per la progettazione ed esecuzione delle opere che riguardano la “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e la contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente”;

- con Decreto n. 1 prot. n. N.DSC2/2019/4 del 14 agosto 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) sono state definite, in particolare, le procedure in deroga per l'appalto dei lavori necessari alla realizzazione delle suddette opere anche in attuazione del “Programma Straordinario di Autorità di Sistema Portuale approvato con Decreto Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2019”, “Programma” successivamente aggiornato con Decreto Commissariale n. 5 del 15 luglio 2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori afferenti la “Realizzazione della nuova calata ad

uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, 1° Lotto I Stralcio, 2° Lotto II Stralcio 2a Fase, 3° Lotto" all'RTI CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCRL/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICM SPA/IMPRESA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL;

- in data 22/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto crono n. 98/2022 per un importo contrattuale pari a Euro 77.661.376,00# comprensivi di Euro 74.004.750,00# per importo lavori, Euro 706.626,00# per redazione del progetto esecutivo, di Euro 2.550.000,00# per oneri della sicurezza e di Euro 400.000,00# per opere in economia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-183.0.0.-77 del 10/08/2023 è stata approvata la prima variante in diminuzione di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e la revisione del quadro economico di aggiudicazione della Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-193 del 30/12/2021 ed è aggiornando l'importo contrattuale ad Euro 73.648.654,63 comprensivi di Euro 70.112.474,71# per importo lavori, Euro 674.793,59# per redazione del progetto esecutivo, di Euro 2.461.386,33# per oneri della sicurezza e di Euro 400.000,00# per opere in economia;

Premesso inoltre che:

- a seguito delle risultanze dell'interpello presentato da Comune di Genova all'Agenzia delle Entrate (acquisito al protocollo con prot. n. 153748 del 05/04/2023), le opere ricadenti all'interno delle aree portuali ascrivibili al perimetro definito dal relativo Piano regolatore (Lotto 1 e Lotto 2) sono soggetti al regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 1, comma 992, della Legge n. 296 del 2006;

Considerato che:

- in luce del sopracitato interpello all'Agenzia delle Entrate (prot. n. 153748 del 05/04/2023), risulta necessario revisionare il quadro economico della variante approvata con D.D. n. 2023-183.0.0.77 del 10/08/2023 nella sola parte dell'IVA al punto b.011).
- l'importo IVA Lotto 1 e Lotto 2 non dovuto pari a complessivi 5.877.955,80 Euro (di cui 5.868.266,37 € ascrivibile al Lotto 1 e 9.689,43 € ascrivibile al Lotto 2) viene ridistribuito nello stesso quadro economico dell'appalto Lotto 1 I Stralcio, Lotto 2 II Stralcio Fase 2, Lotto 3 (Sistemazione idraulica Rio Molinassi – Ribaltamento a mare Fincantieri MOGE 20350) andando ad incrementare le seguenti voci:
 - *b.04) Imprevisti per Euro 1.339.597,65,*
 - *b.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi" per Euro 500.000,00,*
 - *b.06) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti" per Euro 4.038.358,15*
- per quanto sopra riportato al punto precedente, il quadro economico dell'appalto Lotto 1 I Stralcio, Lotto 2 II Stralcio Fase 2, Lotto 3 risulta essere il seguente:

	D.D. n. 2023-183.0.0.77 del 10/08/2023	Rimodulazione quota IVA Lotto 1 e Lotto 2 non dovuta in forza dell'interpello all'Agenzia delle Entrate	Quadro economico aggiornato
<i>a.01) Importo per lavori:</i>			
A corpo	€ 70.112.474,71		€ 70.112.474,71
<i>Lotto 1</i>	€ 53.362.355,52		€ 53.362.355,52
<i>Lotto 2</i>	€ 7.088.749,00		€ 7.088.749,00
<i>Lotto 3</i>	€ 9.661.370,19		€ 9.661.370,19
In economia	€ 400.000,00		€ 400.000,00
<i>Lotto 1</i>	€ 300.000,00		€ 300.000,00
<i>Lotto 2</i>	€ 50.000,00		€ 50.000,00
<i>Lotto 3</i>	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Totale a.01)	€ 70.512.474,71		€ 70.512.474,71
<i>a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:</i>			
A corpo	€ 2.461.386,33		€ 2.461.386,33
<i>Lotto 1</i>	€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00
<i>Lotto 2</i>	€ 161.386,33		€ 161.386,33
<i>Lotto 3</i>	€ 300.000,00		€ 300.000,00
Totale a.02)	€ 2.461.386,33		€ 2.461.386,33
a.03) Progettazione esecutiva			
A corpo	€ 674.793,59		€ 674.793,59
<i>Lotto 1</i>	€ 477.450,00		€ 477.450,00
<i>Lotto 2</i>	€ 92.304,59		€ 92.304,59
<i>Lotto 3</i>	€ 105.039,00		€ 105.039,00
Totale a.03)	€ 674.793,59		€ 674.793,59
<i>b) Somme a disposizione della stazione appaltante:</i>			
b.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00		€ 0,00
b.02) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 250.000,00		€ 250.000,00
b.03) Risoluzione interferenze, allacciamenti e	€ 5.272.093,45		€ 5.272.093,45

pubblici servizi (IVA 22% compresa)			
b.04) Imprevisti	€ 1.461.610,85	+€ 1.339.597,65	€ 2.801.208,50
b.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.500.000,00	+ € 500.000,00	€ 3.000.000,00
b.06) Spese tecniche	€ 2.315.017,79	+4.038.358,15	€ 6.353.375,94
<i>b.06.1) Spese tecniche compreso Contributo CNPAIA 4% ove dovuto per legge</i>	€ 1.027.817,79	+4.038.358,15	€ 5.066.175,94
<i>b.06.2) Incentivo art. 113 (quota 80 %)</i>	€ 1.287.200,00		€ 1.287.200,00
b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ 1.914.541,77		€ 1.914.541,77
b.08) Eventuali spese per Commissioni aggiudicatrici	€ 0,00		€ 0,00
b.09) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 45.000,00		€ 45.000,00
b.010) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.950.000,00		€ 1.950.000,00
b.011) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1), a.2), a.3)]	€ 6.935.723,54	-5.877.955,80	€ 1.057.767,74
<i>Lotto 1</i>	<i>5.868.266,37</i>	<i>- 5.868.266,37</i>	<i>0,00</i>
<i>Lotto 2</i>	<i>9.689,43</i>	<i>-9.689,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Lotto 3</i>	<i>1.057.767,74</i>		<i>1.057.767,74</i>
Totale b)	€ 22.643.987,40		€ 22.643.987,40
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+a.03)+b):	€ 96.292.642,03	0,00	€ 96.292.642,03

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto, anche in qualità di responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

ASPETTI CONTABILI

1. di procedere all'incremento delle somme a disposizione dell'appalto "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, 1° Lotto I Stralcio, 2° Lotto II Stralcio 2a Fase, 3° Lotto" (CUP: B33H19001390001" con l'importo della quota IVA non dovuta e non ancora versata (a seguito dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate prot. 153748 del 05/04/2023) di complessivi Euro 5.877.955,80 riducendo di pari importo l'imp.2024/5779 al Capitolo 75756 cdc .2223.8.05 "Idrogeologico- Manutenzione straordinarie – Ribaltamento a mare" Pdc 2.2.1.9.14 – Crono 2021/ 82 e contestualmente, di procedere all'emissione di nuovi impegni come di seguito indicato:

- Euro 4.038.358,15 - quota spese tecniche - **IMP. 2024/8819** sul crono 2021/82;
- Euro 1.339.597,65 - quota imprevisti - **IMP. 2024/8820** sul crono 2021/82;
- Euro 500.000,00 - quota acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi - **IMP. 2024/8821** sul crono 2021/82;

2. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto è finanziato mediante contributi agli investimenti da Autorità Portuale (Acc. 2021/1984)

DETERMINA

1. di approvare la revisione del quadro economico della variante in diminuzione n.1 della D.D. n. 2023-183.0.0.77 del 10/08/2023 come di seguito riportato:

<i>a.01) Importo per lavori:</i>	
A corpo	€ 70.112.474,71
<i>Lotto 1</i>	€ 53.362.355,52
<i>Lotto 2</i>	€ 7.088.749,00
<i>Lotto 3</i>	€ 9.661.370,19
In economia	€ 400.000,00
<i>Lotto 1</i>	€ 300.000,00
<i>Lotto 2</i>	€ 50.000,00
<i>Lotto 3</i>	€ 50.000,00
Totale a.01)	€ 70.512.474,71
<i>a.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:</i>	
A corpo	€ 2.461.386,33
<i>Lotto 1</i>	€ 2.000.000,00
<i>Lotto 2</i>	€ 161.386,33
<i>Lotto 3</i>	€ 300.000,00
Totale a.02)	€ 2.461.386,33
a.03) Progettazione esecutiva	
A corpo	€ 674.793,59
<i>Lotto 1</i>	€ 477.450,00
<i>Lotto 2</i>	€ 92.304,59
<i>Lotto 3</i>	€ 105.039,00
Totale a.03)	€ 674.793,59
<i>b) Somme a disposizione della stazione appaltante:</i>	
b.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.02) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 250.000,00
b.03) Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi (IVA 22% compresa)	€ 5.272.093,45
b.04) Imprevisti	€ 2.801.208,50
b.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.000.000,00
b.06) Spese tecniche	€ 6.353.375,94

b.06.1) Spese tecniche compreso Contributo CNPAIA 4% ove dovuto per legge	€ 5.066.175,94
b.06.2) Incentivo art. 113 (quota 80 %)	€ 1.287.200,00
b.07) Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ 1.914.541,77
b.08) Eventuali spese per Commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
b.09) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 45.000,00
b.010) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.950.000,00
b.011) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1), a.2), a.3)]	€ 1.057.767,74
Lotto 1	0,00 €
Lotto 2	0,00 €
Lotto 3	1.057.767,74 €
Totale b)	€ 22.643.987,40
TOTALE QUADRO IMPORTI [a.1)+a.2)+a.03)+b):	€ 96.292.642,03

2. di provvedere a cura della Direzione Difesa del Suolo alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

4. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Dirigente

Dott. Arch. Roberto Valcalda

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1274

AD OGGETTO: "Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, 1° Lotto I Stralcio, 2° Lotto II Stralcio 2a Fase, 3° Lotto" (CUP: B33H19001390001) - C.I.G.: 8981393FF4 - MOGE: 20350

Revisione del quadro economico della variante in diminuzione n.1 approvata con D.D. n. 2023-183.0.0.77 del 10/08/2023

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(ACC.2021/1984)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza Imposte Indirette

COMUNE DI GENOVA
VIA GARIBALDI 9
16124 GENOVA

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Direzione Regionale della Liguria
Via Fiume 2
Genova

OGGETTO: *Interpello n. 956-382/2023*
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale 00856930102 Partita IVA 00856930102
Istanza presentata il 27/02/2023
Scadenza termini invio risposta il 25/05/2023

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante chiede la revisione del parere reso all'interpello n. 956-750/2022 (RU 334108 del 26 agosto 2022) concernente l'applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «*rilevata la necessità, sulla base di ulteriori approfondimenti, di integrare e precisare le informazioni fino ad oggi fornite*».

Con la richiamata istanza di interpello n. 956-750/2022 l'*Istante* aveva rappresentato che:

- a seguito del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, è stato emanato il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (cd. "decreto Genova"), convertito con modificazione dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018, il Sindaco è stato nominato Commissario Straordinario per la Ricostruzione (incarico prorogato con i successivi d.P.C.M. 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020 e 30 settembre 2021);
- l'articolo 9-*bis* del citato decreto legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto 28 febbraio 2020, n. 1, rubricato "*Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale*" (di seguito "AdSP"), prevede che «*1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.*

1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di

adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.»;

- in attuazione del predetto articolo 9-bis, con decreto 15 gennaio 2019, n. 2, il Commissario ha approvato il “*Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*”. Tale *Programma* si caratterizza per straordinarietà e urgenza in considerazione del ruolo di primaria importanza assunto dal porto di Genova e delle infrastrutture trasportistiche connesse, nella movimentazione sia dell'import/export nazionale che del traffico di cabotaggio.
- fra le infrastrutture portuali contemplate dal citato *Programma* è stato inserito anche il progetto “P.2879” - “*Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente*”. Tale progetto era già stato oggetto di un Accordo di Programma siglato il 28/07/2011 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, Fincantieri S.p.A. e Porto Petroli S.p.A.;

- nell'ambito della Convenzione Quadro del 21 dicembre 2011, intercorsa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, AdSP, RFI e Consorzio COCIV, «è stato previsto che l'area interessata dal riempimento del nuovo specchio acqueo fosse da adibire ad attività cantieristica anche grazie all'apporto di materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione del c.d. Terzo Valico (...)» e che il progetto definitivo prevede due diverse tipologie di opere: «la prima riguarda la realizzazione ex-novo del tratto terminale (da Piazza Clavarino al mare) del rio Molinassi (in quanto l'attuale sfocio del corso d'acqua sarebbe rimasto altrimenti occluso dal riempimento dello specchio acque antistante), la seconda riguarda la realizzazione del nuovo banchinamento a mare e del relativo tombamento dello specchio acque a tergo del banchinamento»;
- con la delibera n. 177 del 26 giugno 2019, il Comune ha approvato una specifica convenzione con l'AdSP, rubricata “Razionalizzazione ed ampliamento dell'area portuale ed industriale del Porto di Genova Sestri Ponente per la realizzazione dell'adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.i.1 e U.i.2 – formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale”, in base alla quale il Comune medesimo, «assume il ruolo di Stazione Appaltante sia per le opere di sistemazione idraulica del rio Molinassi sia per le opere portuali di creazione della nuova banchina». In tale ambito, la prima fase prevede la progettazione e l'esecuzione delle opere che riguardano la “Realizzazione ad uso cantieristico navale e la contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente” e specificatamente:
 - del “primo lotto” (“Adeguamento del Rio Molinassi nel tratto compreso fra Piazza Clavarino e lo sfocio a mare con contestuale ricollocazione delle sedi della Cooperativa Pescatori di Multedo

- interferenti con le nuove opere*”) (di seguito “lotto 1”);
- del “*secondo lotto*” (suddiviso a sua volta in: I stralcio “*opere di demolizione di alcuni manufatti presenti nell'area del pontile a fianco del cantiere navale sito in Sestri Ponente*” e II stralcio “*realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale*”) (di seguito “lotto 2”);
 - del “*terzo lotto*” (“*adeguamento idraulico del Rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino, inclusa la realizzazione di una vasca di ritenuta e di una briglia selettiva*”) (di seguito “lotto 3”).
- «*La realizzazione dei lavori di adeguamento idraulico riveste una fondamentale valenza, urgenza e strategicità a livello di impatto sulle infrastrutture portuali e sullo stabilimento FINCANTIERI. (...) Il banchinamento con annessa realizzazione del piazzale retrostante costituisce la prima fase esecutiva del progetto complessivo di ampliamento, propedeutica allo spostamento di parte delle attuali unità produttive, alla realizzazione di un previsto nuovo bacino di costruzione ed allo spostamento verso monte della linea ferroviaria, per la quale RFI ha già manifestato disponibilità*».

Con riferimento al descritto quadro, il Comune istante ha chiesto di conoscere se ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di cui ai lotti 1 e 3, possa essere applicato il regime IVA dell'intervento principale, ovvero il regime di non imponibilità ai fini IVA di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 26 ottobre 1972 n. 633.

Con la risposta al citato interpello n. 956-750/2022, notificata il 26 agosto 2022, alla luce del contenuto dell'istanza e della documentazione integrativa prodotta, è stato precisato che con riferimento alle prestazioni di servizi relativi ai lotti 1 e 3 «*il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 9, primo*

comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'articolo 1, comma 992, della citata legge n. 296 del 2006, nei termini sopra chiariti, non può trovare applicazione in quanto le predette prestazioni non si concretizzano nella "realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali».

Con la presente istanza, come sopra evidenziato, il Comune istante fornisce nuovi e dettagliati elementi, non rappresentati in precedenza, che meglio delineano il suo caso concreto e personale, per dimostrare la spettanza del regime di non imponibilità anche alle prestazioni di servizi relative al lotto 1.

In particolare, nella richiesta di riesame, l'istante evidenzia che «*a seguito di un esame approfondito delle disposizioni e delle cartografie del vigente Piano regolatore Portuale, le prestazioni di servizi relative ai lotti n. 1 e 2, oltre ad essere oggetto di "adeguamento tecnico funzionale" [...] ricadono in aree portuali interne al perimetro definito dal medesimo Piano regolatore».*

L'istante precisa che i lavori ricompresi nel lotto 1, ricadono anch'essi in ambito portuale «*e, in particolare, negli ambiti PMS5, PMS6 e PMS7 del vigente PRP (cfr. Allegato 1: Sovrapposizione lotti di intervento e Ambiti di PRPe Allegato 2: Estratti del vigente PRP)*». Inoltre, «*Con riferimento all'aree interessate dall'intervento del lotto 1 le stesse vengono dedicate dal Piano allo sviluppo delle funzioni portuali ammissibili, tra cui quella industriale, e della viabilità ad essa connessa. In tal senso la cassa di colmata ed il necessario conseguente adeguamento di Rio Molinassi sono da intendersi quali attività di un più ampio intervento ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dell'impianto portuale nei limiti previsti dal vigente PRP*».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante, in base all'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972, visto anche l'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile

1990, n. 90, nonché la norma interpretativa di cui all'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai descritti interventi relativi alla messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena spetta il trattamento di non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, anche alla luce della circolare n. 41/E del 2008, l'istante precisa che le opere in questione *“costituiscono un adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale vigente”* e *“sono indissolubilmente legate alle altre (...) riservate all'Autorità di sistema portuale, in ragione dell'evidente collegamento funzionale caratterizzato dalla circostanza che entrambe le tipologie concorrono alla realizzazione del nuovo bacino dell'area industriale di Sestri ponente e che, inoltre, tale collegamento trova riscontro nella espressa previsione normativa di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.L. 109/2018”*.

Conseguentemente, l'istante conclude che i lavori di *“messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena risultano funzionali, accessori ed imprescindibili rispetto all'opera principale della ‘Razionalizzazione ed ampliamento dell'area portuale ed industriale del porto di Genova Sestri Ponente per la realizzazione dell'adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.i.1 ed U.i.2 formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale’, e che gli stessi, debbano essere attratti nel regime fiscale applicabile all'intervento principale”*.

In merito a tale ultima affermazione, in sede di documentazione integrativa, l'istante ha chiarito che: *“Per intervento principale si intende l'ampliamento dell'area portuale industriale attraverso la formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale (lotto 2). Le opere di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi (lotti 1 e 3) sono propedeutiche e intrinsecamente interconnesse al lotto 2”*, che *“Le unità di intervento 1 e 2 (Ui1 e Ui2) sono le aree*

ove saranno realizzate le opere del lotto 2.” e che “Il soggetto attuatore dei lotti 1, 2 e 3 è il Comune di Genova in forza della Convenzione sottoscritta con Autorità di Sistema portuale del mar ligure occidentale”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A parziale rettifica della risposta prot. n. 334108 del 26 agosto 2022 si fornisce il seguente parere.

In via preliminare, si evidenzia, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’eggesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (*cfr. ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24045).

L’articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che *“Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: ... 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto ...”.*

Al riguardo, l’articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con norma avente valenza di interpretazione autentica, ha previsto che *“Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’articolo 9, n. 6) (...) si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere*

vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto ...”.

Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e, dall'altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (*cf.* risoluzioni n. 176/E del 23 novembre 2000, e n. 253/E del 14 settembre 2007).

Con risoluzione n. 247/E del 23 luglio 2002, altresì, è stato chiarito che potevano fruire del regime di non imponibilità ai fini IVA solo le prestazioni di servizi riferite a beni collocati nel perimetro del porto destinate di fatto a consentire un incremento degli scambi internazionali.

Con specifico riferimento ai porti, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, sopra richiamato *“la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”.*

Come evidenziato con la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, *“La norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 13, del decreto legge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che*

siano qualificate come opere di adeguamento tecnico funzionale della struttura portuale esistente. La disposizione, come si evince dalla sua formulazione ... ha carattere interpretativo”.

Sul piano soggettivo, la risoluzione 31 marzo 2008, n. 118/E ha chiarito che, considerato il tenore delle norme in esame, il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato alle predette prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Tali prestazioni possono, quindi, essere rese:

- dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

Con riferimento al caso di specie, si rileva che nel “*Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*”, approvato in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 109 del 2018, dal Commissario straordinario, con decreto 15 gennaio 2019, n. 2, sono individuate diverse macro aree di intervento, tra le quali:

- per «*quanto concerne le infrastrutture portuali, il piano prevede un insieme di interventi straordinari indispensabili per supportare una migliore accessibilità via mare e per accelerare il completamento di opere strategiche di potenziamento dell'offerta commerciale del porto di Sampierdarena*»;

- *«un nuovo progetto di ampliamento e trasformazione del sito produttivo di Fincantieri avente l'obiettivo di creare un polo industriale adeguato alle dimensioni richieste dal mercato»;*
- *interventi «per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità» con i relativi stanziamenti, tra i quali le opere di ribaltamento a mare di Fincantieri;*
- *«lavori di messa in sicurezza ed adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente», a seguito dell'aggiornamento avvenuto con il decreto 28 febbraio 2020, n. 1*

Detti lavori sono individuati dall'allegato 2 al decreto medesimo, nell'ambito del progetto P.2879 e, più precisamente trattasi dei seguenti:

- *lotto 1 “MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE URBANO DEL RIO MOLINASSI”;*
- *lotto 2 “NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE”;*
- *lotto 3 “REALIZZAZIONE DI UNA BRIGLIA SELETTIVA LUNGO IL RIO MOLINASSI A VALLE DI VIA NEGROPONTE NONCHÈ DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL MEDESINO RIO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA NUOVA BRIGLIA E PIAZZA CLAVARINO A GENOVA - SESTRI PONENTE”.*

Nella Convezione tra il Comune e l'AdSP (approvata con delibera 25 giugno 2019, n. 177 e sottoscritta in data 17 luglio 2019) per la realizzazione dello *«adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.I. 1 E U.I. 2 – formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale»*, viene precisato che *«nell'ambito di detti interventi, sia AdSP che il Comune di Genova hanno un interesse comune, facente capo ad entrambi gli enti, volto a realizzare in un'unica*

soluzione sia l'opera di tombamento a mare sia le opere di mitigazione del rischio idraulico caratterizzante il territorio in argomento, condividendo entrambe le amministrazioni l'intento di riunire in un unico appalto gli interventi necessari, ricadenti in parte su aree demaniali portuali e in parte su aree demaniali comunali, conseguendo in tal modo rilevanti economie di tempi e di costi nonché, tramite l'unicità di gestione del cantiere, indispensabili sinergie nell'ambito delle azioni da adottarsi per l'eliminazione delle interferenze con la linea ferroviaria nazionale, gli oleodotti a servizio del Porto di Genova e la viabilità primaria di attraversamento della città di Genova, nonché nella necessità di coordinare le tempistiche di avanzamento del tombamento a mare con quelle di spostamento verso ponente dell'asta fociva del Rio Molinassi, oggi ubicata nell'area del progettato riempimento».

In base alla predetta Convenzione, inoltre, il Comune istante, «*quale Soggetto Unico Attuatore delle lavorazioni previste dal 'Primo lotto', dal 'Secondo lotto' e dal 'Terzo lotto' del 'Progetto', così come dettagliati nell'Allegato "1" allo schema di convenzione, Soggetto che avrà l'onere*»:

- *«di appaltare e gestire il servizio per lo sviluppo dei livelli di progettazione ad oggi disponibili al fine di acquisire la documentazione progettuale da porre a base di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori»;*
- *«di appaltare e gestire la realizzazione delle opere previste dai suddetti 3 Lotti»;*
- *«di rendicontare le relative spese secondo le modalità indicate nella presente convenzione».*

Con nota prot. n. CC/2019/4378 del 9 ottobre 2019, il Sub Commissario straordinario ha confermato la possibilità effettuare gli interventi relativi alla *«realizzazione dei tre lotti (Rio Molinassi, Colmata e Briglia Rio Molinassi) previsti per il per il ribaltamento a mare di Fincantieri»*, ai sensi dell'articolo 9-

bis della legge n. 130 del 2018, «in quanto costituenti una fase prodromica essenziale alla realizzazione del progetto con utilizzo delle somme previste nei lotti di intervento di cui all'Accordo di Programma 2011».

Al riguardo, in sede di documentazione integrativa, l'istante:

- ha prodotto uno stralcio della delibera dell'assemblea generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 27 del 14 dicembre 2016, dalla quale emerge l'introduzione nel nuovo piano regolatore portuale (PRP) *«quale progetto di adeguamento di carattere tecnico funzionale delle opere previste nel vigente PRP ... una diversa destinazione d'uso del riempimento, riconducibile non più alle operazioni portuali relative alle rinfuse e prodotti alimentari, ma alla cantieristica navale»* (All. E.1);
- ha prodotto uno stralcio della delibera dell'assemblea generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 40 del 7 agosto 2020, dalla quale emerge che la Regione, nell'approvare il PRP, ha subordinato l'attuazione delle previsioni dello stesso alla promozione di un accordo di programma riferito all'ambito in questione e a quelli limitrofi *«mirato ad una effettiva riduzione dei traffici petroliferi da attuarsi mediante una significativa riduzione del numero degli accosti ed il conseguente recupero della disponibilità di spazi anche per la cantieristica navale, implicando con ciò l'inserimento tra le funzioni ammesse dal PRP anche quella cantieristica»*. Dal medesimo documento emerge che *«Il livello locale di Municipio ... disciplina l'assetto urbanistico, geomorfologico, idrogeologico, paesistico e ambientale del territorio per i Municipi e per il centro storico urbano. Dall'esame della Carta dell'Assetto Urbanistico risulta che: - l'area in cui sarà realizzata la nuova calata ad uso cantieristico navale rientra nella categoria Ambito Speciale – Portuale; - il tratto del Rio Molinassi compreso tra via Negroponte e la foce, rientra in Ambito Territoriale Urbano»* (All. E.2);

- ha chiarito che rientrano nel Piano Regolatore Portuale le opere di cui al lotto 2 ed ha prodotto le copie dei contratti di appalto relativi ai lavori dei tre lotti, comprensive delle relative mappe in cui sono evidenziate le specifiche aree d'intervento (cfr. allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C.1 e C.2);
- ha precisato che «*I contratti di appalto per i quali sussistono i requisiti di carattere oggettivo di cui all'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono quelli riguardanti il lotto 2 in quanto costituiscono la realizzazione, in porti già esistenti, di opere di ampliamento qualificate di adeguamento tecnico-funzionale*».

Nella richiesta di riesame, come sopra evidenziato, l'istante fa presente che anche le opere di cui al lotto 1, oltre ad essere oggetto di «*adeguamento tecnico funzionale*», «*ricadono in aree portuali interne al perimetro*» definito dal Piano regolatore portuale, come emerso da un ulteriore esame approfondito delle disposizioni e delle cartografie del citato PRP.

Le suddette circostanze dichiarate con la presente istanza di riesame, inducono a ritenere che nel caso prospettato anche le prestazioni di servizi di cui al lotto 1, che risultano di adeguamento tecnico funzionale e che ricadono in aree portuali interne al perimetro definito dal relativo Piano regolatore, possano fruire del regime del regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'articolo 1, comma 992, della citata legge n. 296 del 2006.

Con riferimento alle prestazioni di servizi di cui al lotto 3 (non oggetto di riesame), che l'istante ha affermato essere collegate “funzionalmente” all'intervento definito come “*principale*” di cui al lotto 2, nei termini sopra chiariti, si conferma l'esclusione dalla applicazione del predetto regime in quanto le predette prestazioni non si concretizzano nella “*realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali*”.

Il presente parere viene reso sulla base dei dati e della ricostruzione fornita, assunta acriticamente così come illustrata nell'istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps
Firmato digitalmente

